

REGOLAMENTO (CEE) N. 2505/88 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel caso in cui le cantine cooperative sono raggruppate in associazioni le operazioni amministrative e materiali di consegna del vino alla distillazione possono essere agevolate se si consente che siano effettuate dalle associazioni stesse; che è pertanto opportuno permettere, per un periodo limitato al termine del quale saranno valutati i risultati, che a date condizioni gli Stati membri autorizzino le associazioni a sostituire le cantine cooperative aderenti nella conclusione dei contratti e nella consegna del vino; che è indispensabile precisare che devono essere assicurate le stesse garanzie offerte dalla procedura normale in materia di rispetto degli obblighi e di limitazione dei vantaggi per i produttori;

considerando che conviene rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione;

considerando che, in particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore; che a tal fine conviene prevedere che questo produttore deve fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna; che occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà amministrative incontrate in passato, è necessario, prima di versare l'aiuto al distillatore, esigere la prova dell'avvenuta distillazione nonché la prova che è stato pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto del vino;

considerando che le tolleranze attualmente ammesse per quanto riguarda i quantitativi e il titolo alcolometrico indicati nel contratto di distillazione si sono rivelate troppo elevate; che di conseguenza è opportuno ridurle; che, inoltre,

occorre precisare che i limiti massimi e minimi previsti per talune distillazioni non devono essere superati a seguito dell'applicazione delle suddette tolleranze;

considerando che è necessario definire con maggior precisione gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell'importo dell'aiuto;

considerando che le distillazioni obbligatorie svolgono un ruolo essenziale per la realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, per l'adeguamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno; che è pertanto indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti i produttori che vi sono tenuti consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione; che, come si è constatato, l'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento in applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 non è sufficiente, in alcuni casi, ad ottenere che l'obbligo della distillazione sia rispettato dai produttori che vi sono tenuti; che è quindi necessario prevedere la possibilità di adottare misure comunitarie supplementari per i produttori che non adempiono i loro obblighi nel termine loro fissato, adempiendovi invece prima di un'altra data da stabilirsi;

considerando che, per evitare un onere sproporzionato, taluni piccoli produttori sono esonerati dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione; che occorre precisare che detti produttori possono tuttavia consegnare tali sottoprodotti;

considerando che occorre precisare che, per la parte del vino di produzione propria effettivamente consegnata a titolo di una delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori sono tenuti a consegnare soltanto i sottoprodotti della vinificazione nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento;

considerando che in certe aree di produzione la distillazione dei sottoprodotti rappresenta un onere sproporzionato per taluni produttori di piccoli quantitativi che vi sarebbero tenuti; che conviene pertanto concedere loro, su richiesta dello Stato membro di cui sono cittadini, la facoltà di liberarsi del loro obbligo mediante il ritiro sotto controllo;

considerando che la responsabilità della Comunità in materia di smercio di taluni alcoli di vino richiede una migliore conoscenza delle transazioni sul mercato dell'alcole; che pertanto le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione circa gli alcoli provenienti dalle distillazioni obbligatorie devono essere estese agli alcoli provenienti dalle distillazioni volontarie e detenuti dagli organismi d'intervento;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.